



Interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di autotrasporto Nuove modalità di comunicazione degli esiti dei controlli su strada

FAI INFORMA 248/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare della Div.7 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto dello scorso 10 Novembre (prot. 24318), non ancora disponibile sul sito ufficiale del MIT, il Ministero ha fornito indicazioni sulle modalità di comunicazione degli esiti dei controlli su strada, per garantire il corretto funzionamento del sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di autotrasporto denominato ERRU, versione 3.

Com'è noto, l'ERRU (Registro Europeo delle Imprese di Trasporto stradale) è un sistema elettronico che interconnette i Registri elettronici nazionali istituiti presso gli Stati membri, con le informazioni delle imprese di autotrasporto merci rilevanti ai fini dell'accesso alla professione.

Attualmente, l'ERRU fornisce informazioni sull'onorabilità del gestore dei trasporti, sulla validità delle licenze comunitarie, sulle infrazioni gravi elencate nel [Regolamento \(UE\) 2016/403](#) che possono portare alla perdita dell'onorabilità dell'impresa di autotrasporto non stabilita nello Stato che provvede all'accertamento, nonché le informazioni sull'indice di rischio delle imprese calcolato mediante la formula comune europea prevista dal [Regolamento di esecuzione \(U.E\) 2022/695](#).

Proprio per il calcolo dell'indice di rischio è necessario che la raccolta delle informazioni necessarie (esito sia positivo che negativo dei controlli su strada, eseguiti dalle autorità di controllo nei confronti delle imprese di autotrasporto stabilite in Italia, nell'Unione europea e del SEE) avvenga senza discriminazioni tra le imprese e che il risultato del controllo venga puntualmente comunicato al MIT.

Il Ministero evidenzia che:

Le infrazioni comunicate al MIT possono essere considerate come elementi di valutazione per la sussistenza del requisito di onorabilità;

- Le informazioni sulle infrazioni commesse dalle imprese di autotrasporto non stabilite in Italia, possono determinare l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, limitando così l'esercizio dell'attività di autotrasporto in territorio italiano.

Premesso quanto sopra, il MIT ha informato il Ministero dell'Interno che, dal 12 novembre u.s., le informazioni sugli esiti dei controlli devono essergli comunicate accedendo al sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, tramite apposita piattaforma, effettuando l'autenticazione ai servizi ERRU3.